



SENTENZA - 249/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

~~nel giudizio di appello iscritto al n. 59069 del ruolo generale promosso~~
~~da:~~

~~Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Lombardia, (C.F.: 80218670588, p.e.c.
lombardia.procura@corteconticert.it) in persona del Procuratore
regionale p. t.~~

~~- appellante -~~

~~contro~~

~~sig. xx, nato a xx) e residente xx,~~

~~rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.~~

~~Alessandro Calabria del Foro di Milano (C.F. CLBSN52A12E716H)~~

nel cui studio sito a Milano, in viale Premuda n. 10, è elettivamente domiciliato (p.e.c. alessandro.calabria@milano.pecavvocati.it - fax 02.45075157)

- appellato -

per la riforma

della sentenza n. xx della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, depositata il 31 maggio 2021, non notificata.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Chiara Pimpinella, il relatore, Consigliere Antonio Palazzo, il Vice Procuratore generale Arturo Iadecola per l'appellante Procura regionale nonché l'Avv. Alessandro Calabria per l'appellato.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. xx, pubblicata il 31 maggio 2021, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, in accoglimento della relativa eccezione ritualmente sollevata da parte convenuta, ha dichiarato prescritta l'azione di risarcimento del danno all'immagine del Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri, promossa dalla competente Procura regionale nei confronti del sig. xx, all'epoca dei fatti appartenente al menzionato Corpo militare con il grado di maresciallo in servizio presso la Tenenza di Pero, condannato in via definitiva alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di violenza

sessuale e concussione aggravati e continuati, poiché, in concorso con altro militare della medesima Tenenza, abusando della sua qualifica e funzione durante una uscita notturna di servizio conduceva in caserma due prostitute per controlli chiedendo e ottenendo dalle stesse prestazioni sessuali quale alternativa al loro trattenimento in caserma fino alla mattina successiva per procedere a foto segnalamento.

1.1. Il Collegio contabile meneghino, dopo avere descritto i fatti costitutivi della domanda azionata dalla Procura regionale lombarda e dato atto diacronicamente dei vari gradi di giudizio che hanno contrassegnato il procedimento penale a carico del sig. xx e dei rispettivi esiti, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado in via alternativa dalla difesa dell'odierno appellato ritenendo che nella fattispecie in esame la decorrenza del termine quinquennale, entro cui la Procura regionale lombarda avrebbe potuto utilmente esercitare nei confronti del sig. xx l'azione di responsabilità amministrativa per ottenere il risarcimento del danno all'immagine da egli cagionato all'Arma dei Carabinieri, andava individuato nel 7 maggio 2014, data di pubblicazione della sentenza n. xx con cui la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza n. xx della Corte di Appello di Milano limitatamente ai profili inerenti al trattamene sanzionatorio e rinviato ad altra sezione della medesima Corte d'Appello la determinazione della pena. Poiché risultava dagli atti del giudizio che l'invito a dedurre, quale atto idoneo a interrompere la prescrizione, era stato notificato dalla Procura regionale lombarda al sig. xx solo in data 28 febbraio 2020,

il Giudice di prime cure ha dunque ritenuto che l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla locale Procura regionale fosse inesorabilmente prescritta.

1.2. Condividendo quanto dedotto sul punto dalla difesa del sig. xx, il Collegio di prime cure afferma che l'art. 624 c.p.p.

nella parte in cui stabilisce che *“se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”* (co.1), costituisce la *“(...) base del fenomeno processuale penale cd. della formazione progressiva del giudicato”* (pag. 13 della sentenza impugnata) per effetto del quale l'irrevocabilità si forma in tempi diversi su distinte parti della sentenza, in conseguenza dell'annullamento con rinvio di alcune e della conferma di altre. Posto che *“(...) l'annullamento della sentenza di appello operata dalla cassazione con sentenza n. XX del 7/5/2014 ha riguardato esclusivamente la determinazione della pena (come si desume chiaramente dal dispositivo della sentenza (...)) nel caso in esame, quindi, non può dubitarsi che la sentenza del 2014 abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di xx per il reato di concussione.”*

(pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata); con la conseguenza che l'accertamento irrevocabile della colpevolezza del sig. xx va, dunque, rinvenuto nella menzionata pronuncia della Suprema Corte di cassazione, Sezione Terza penale, essendosi limitata la successiva sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Quarta penale n. xx del 10 luglio 2015, a confermare l'entità della pena comminatagli in via definitiva dalla Corte di Appello di Milano in sede

di rinvio con la sentenza n. xx.

1.3. Soggiunge il Giudice di prime cure, con il conforto della sentenza n. xx di questa Sezione, che ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine non è essenziale che la sentenza penale di condanna che abbia definitivamente accertato la responsabilità penale dell'imputato rechi anche il relativo trattamento sanzionatorio, la cui determinazione è invece rimessa a un'ulteriore sequenza del giudizio che prosegue in sede di rinvio, poiché *"(...) la misura della pena (...) non è utilizzata dalla giurisprudenza come criterio di quantificazione del danno, costituisce un elemento estrinseco, neppure sempre significativo della importanza della lesione alla reputazione dell'ente, ben potendosi verificare un danno consistente pur a fronte di una pena di non elevata entità (...)"* (pag. 17 della sentenza impugnata).

1.4. Inoltre, ad avviso del Giudice di prime cure, le circostanze che la Procura regionale attrice ha addotto a favore della rilevanza, ai fini considerati, della sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Quarta penale n. xx del 10 luglio 2015 risultano inconferenti, in quanto l'avvio del procedimento amministrativo conducente alla perdita da parte del sig. xx dello stato militare, intervenuto successivamente al deposito della sentenza richiamata, *"(...) è frutto di una scelta dell'amministrazione che non assume alcun significato ai fini della soluzione della questione che qui interessa, né può determinare alcun effetto sulla promovibilità dell'azione contabile di danno d'immagine (...)"*, mentre il passaggio in giudicato della condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero della Difesa, costituitosi

parte civile, conseguente alla pubblicazione della predetta sentenza, *“(...) avrebbe potuto avere rilievo sul decorso del termine di prescrizione in relazione al relativo danno, che però è distinto da quello all’immagine.”* (pag. 17 della sentenza impugnata).

1.5. Quanto, infine, all’effetto interruttivo del decorso della prescrizione fino alla sentenza irrevocabile di condanna determinato dalla costituzione di parte civile del Ministero della Difesa nel procedimento penale a carico del sig. xx, il Giudice di prime cure ritiene *“(...) che anch’esso sia venuto meno per effetto della prima sentenza della cassazione, essendosi in quel momento formato, anche sul punto delle statuizioni civili, il giudicato.”* (pag. 18 della sentenza impugnata).

2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alla controparte, il Procuratore regionale per la Lombardia ha impugnato la sentenza n. xx della locale Sezione giurisdizionale ritenendola errata in diritto per i molteplici profili compendiati nei tre motivi di gravame cui l’appello è affidato. Pertanto, l’appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e il rinvio del giudizio al giudice di primo grado, in diversa composizione, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 199, co. 2, c.g.c.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione, rubricato *“Errore di diritto. Violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. in relazione all’art. 76 comma 2 c.p.p. Motivazione erronea. Costituzione di parte civile: effetto interruttivo permanente. Omessa valutazione”*, la Procura appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe oblitterato la circostanza che l’amministrazione danneggiata, il Ministero della Difesa, *“(...) si è*

costituita parte civile nel processo penale a carico di xx
e che tale costituzione non è mai stata revocata (espressamente o tacitamente),
neanche nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello e, tantomeno, nel
secondo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione" (pag. 8 dell'atto di
citazione in appello). Il principio di immanenza della costituzione di
parte civile nel processo penale, prosegue la Procura regionale
appellante, "(...) significa riconoscere che la costituzione di parte civile è
destinata a seguire le sorti dell'azione penale sino alla conclusione del processo,
in ogni fase e grado di esso, essendo irrilevante che la parte civile non abbia in
concreto svolto attività processuale nel giudizio di rinvio, trattandosi
eventualmente di questione che afferisce alla liquidazione delle spese (Cass.
pen. Sez. V sent. n.xx)." (pag. 8 dell'atto di citazione in appello).

Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto individuare il *dies a
quo* di decorrenza del termine di prescrizione nella data di conclusione
del procedimento penale a carico del sig. xx, coincidente
con il deposito della sentenza della Suprema Corte di cassazione,
Sezione Quarta penale, n. xx, avvenuto in data 21 settembre
2015, la cui udienza è stata celebrata il 10 luglio 2015, e, per l'effetto,
respingere l'eccezione di prescrizione sollevata *ex adverso*.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato "*Errore in diritto.
Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 17 comma 30 ter d.l.
78/2009). Motivazione erronea*", la Procura appellante lamenta che il
Giudice di prime cure avrebbe del tutto disatteso il dato testuale
emergente dall'art. 17, co. 30-ter, del d. l. 1° luglio 2009, n. 78, inserito
dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, come modificato

dall'art. 1, co. 1, lett. c), n. 1), del d. l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, in l. 3 ottobre 2009, n. 141, secondo cui per l'azione contabile per il risarcimento del danno all'immagine *"(...) il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale (...)".*

Stante il chiaro disposto della norma dianzi menzionata, applicabile al caso di specie in quanto il delitto di cui si tratta è stato commesso dal sig. xx successivamente alla sua entrata in vigore, risultano dunque prive di qualsivoglia rilevanza, ad avviso della Procura regionale appellante, le disquisizioni operate dal Giudice di prime cure in ordine alla teorica della formazione progressiva del giudicato penale, all'art. 651 c.p.p. e alla pregiudizialità penale; ciò tenuto conto che *"(...) il citato art. 17 comma 30 ter, il quale àncora il momento di avvio del termine prescrizione ad un dato formale e univoco: la conclusione del procedimento penale, non distinguendo i casi di giudicato a formazione progressiva che possono accidentalmente verificarsi nell'ipotesi di rinvio della causa al giudice di merito per la rideterminazione della pena, ferma rimanendo la pronuncia di condanna irrevocabile nell'an (...)"* e che *"(...) La conclusione del procedimento penale non può che coincidere con la pienezza del giudicato formale e sostanziale nell'an e nel quantum della pena, non potendosi ritenere che un mero giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p. conduca a far decorrere il termine prescrizione."* (pag. 10 dell'atto di citazione in appello).

2.2.1. Peraltro, soggiunge la Procura regionale appellante, il sistema introdotto dal c.d. Lodo Bernardo, riguardato alla luce delle pronunce

della Consulta in tema di danno all'immagine della P.A. (sono citate la sentenza n. 355/2010 e le ordinanze nn. 167, 168 e 191/2019), configura non già una deroga al principio di autonomia del processo contabile rispetto a quello penale, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure, bensì un limite alla giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno all'immagine, nel senso che *"(...) in carenza del previo accertamento di condanna per un delitto in danno della P.A. alla Corte dei conti è preclusa la stessa configurabilità del danno all'immagine (...). Ne consegue che i presupposti dell'azione per danno all'immagine devono essere valutati nella pienezza delle circostanze (condanna con pena conclusiva del giudizio) e non ancorati in modo restrittivo all'art. 651 c.p.p. che invero individua l'efficacia extra penale della sentenza di condanna nella formazione vincolata della cognizione di altro giudice."* (pag. 11 dell'atto di citazione in appello).

2.2.2. Pertanto, prosegue la Procura regionale appellante *"(...) Non residuano dubbi che la conclusione del processo penale debba radicarsi alla data del 10 luglio 2015 (giorno dell'udienza), ovvero, al più, in data 21 settembre 2015, giorno di deposito della sentenza n. xx con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato xx; date rispetto ai quali la notifica dell'invito a dedurre (4 febbraio 2020 spedizione; 26 febbraio 2020 notifica) è assolutamente tempestiva in quanto infra-quinquennale."* (pag. 11 dell'atto di citazione in appello).

2.2.3. Inoltre, la Procura regionale appellante rileva come la propria tesi, disattesa dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, era

stata invece condivisa in sede cautelare dal Giudice designato, il quale per l'appunto ha ritenuto che la quantificazione dell'ammontare del danno all'immagine non potesse prescindere dal pieno accertamento del carattere lesivo delle condotte tenute, come desumibile anche dalla pena inflitta in via definitiva dal giudice; e ciò a maggior ragione nel caso di specie dove, potendosi procedere alla quantificazione del danno all'immagine solo ai sensi dell'art. 1226 c.c. per inapplicabilità, *ratione temporis*, dell'art. 1, co. 1-sexies, l. n. 20 del 1994, "(...) il computo della pena detentiva definitivamente inflitta può assumere rilevanza in ordine alla quantificazione equitativa del danno in base al criterio di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie disciplinato dall'art. 135 c.p. (cfr. sul punto Sez. giur. per la Regione Sicilia sent. n. 31/2017)." (pag. 12 dell'atto di citazione in appello). Peraltro, sottolinea la Procura regionale appellante, la propria tesi trovava altresì conforto nella sentenza n. 91/2018 della medesima Sezione giurisdizionale, da cui il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata si è tuttavia integralmente discostato senza motivare le ragioni del proprio dissenso.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato *"Errore di diritto. Falsa applicazione dell'art. 624 c.p.p. Motivazione erronea. Giudicato parziale non eseguibile"*, la Procura appellante censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti nel caso di specie le condizioni di applicabilità della disposizione di cui all'art. 624 c.p.p.

2.3.1. Ritiene, al contrario, la Procura appellante che nella vicenda in esame dette condizioni di applicabilità non sussistessero in quanto:

a) la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. xx non ha

determinato le parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con quella annullata, come richiesto dal medesimo art. 624 c.p.p.;

b) la menzionata pronuncia n. xx non era immediatamente eseguibile neppure in parte, come è dato evincere dal fatto che l'ordine di esecuzione della pena detentiva è stato emanato in data 28 agosto 2015, dunque successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, n. xx avvenuta nell'udienza del 10 luglio 2015.

c) la condanna alle spese del giudizio è comunque passata in giudicato con la successiva sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Quarta penale, n. xx.

2.3.2. Inoltre, la Procura regionale appellante deduce che la datazione dell'irrevocabilità della sentenza penale di condanna del sig. xx accolta dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata è contraddetta dal certificato del casellario giudiziale, versato agli atti del presente giudizio, che ufficialmente indica nel 10 luglio 2015, giorno dell'udienza in cui è stato reso pubblico il dispositivo della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. xx, la data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'odierno appellato.

2.3.3. Peraltro, deduce ancora la Procura appellante, errata si palesa l'affermazione del Giudice di prime cure, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la decisione del Ministero della Difesa di procedere alla comminatoria al sig. xx della perdita dello

stato militare solo dopo la sentenza della Cassazione n. xx

fosse frutto di una mera scelta discrezionale, poiché è solo con l'emanazione dell'ordine di esecuzione della sentenza definitiva, emesso dalla Procura della Repubblica competente, che poteva dirsi realizzato il presupposto legittimante il Ministero della Difesa ad adottare la menzionata misura disciplinare nei confronti del citato sig. xx.

2.3.4. Ne consegue, in definitiva, che *“(...) l'avvio del decorso prescrizione coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, nella sua interezza, che corrisponde alla data di deposito della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione il giorno 21 settembre 2015 o in termini più rigorosi il 10 luglio 2015, rispetto alla quale la notifica dell'invito a dedurre è tempestiva e infraquinquennale.”* (pag. 16 dell'atto di citazione in appello).

2.4. Pertanto, la Procura regionale appellante ha concluso chiedendo *“(...) che la Sezione giurisdizionale centrale di appello adita, in accoglimento del presente gravame, voglia riformare nei termini indicati in diritto l'impugnata sentenza n. xx della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, depositata il 31.5.2021, non notificata, con conseguente rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., poiché la gravata pronuncia ha definito il processo decidendo esclusivamente sull'eccezione preliminare di prescrizione, senza conoscere del merito della controversia e con onere di riassunzione del processo nel termine perentorio stabilito dall'art. 199, comma 3, c.g.c. (...)”*.

2.5. Inoltre, con il medesimo atto di citazione in appello la Procura

appellante ha domandato, in via cautelativa e condizionata (“(...)”)

Laddove la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata non sia

considerato effetto legale derivante dalla proposizione dell’appello (...)”), la

sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata nella parte in cui

ha disposto il dissequestro delle somme riferibili al sig. xx

che erano state sottoposte a vincolo cautelare con ordinanza di

sequestro *ante causam* n. 32/2020 emessa dal Giudice monocratico

designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Lombardia “(...) *per la persistenza delle ragioni di periculum in mora e di*

fumus boni juris che avevano assicurato la garanzia del credito erariale sin

dalla notifica dell’invito a dedurre”.

3. Con memoria depositata il 9 settembre 2021 a mezzo dell’Avv.

Alessandro Calabria del Foro di Milano si è costituito nel presente

giudizio di appello il sig. xx, il quale ha replicato ai motivi

d’impugnazione della Procura regionale appellante rilevandone

l’infondatezza sotto vari profili.

3.1. In primo luogo (“*Circa la presunta interruzione del procedimento per*

effetto della costituzione di parte civile del Ministero”), l’appellato

evidenzia come la Procura regionale appellante erri nel ritenere che la

costituzione di parte civile della P.A. nel procedimento penale a carico

di un proprio dipendente abbia l’efficacia di interrompere anche la

prescrizione del diritto della Procura erariale di agire a titolo di

responsabilità amministrativa nei confronti del medesimo dipendente,

avuto riguardo al fatto che l’azione civile nel processo penale intentata

dalla P.A. e l’azione di responsabilità amministrativa promossa dalla

Procura della Corte dei conti non solo sono due azioni strutturalmente autonome e distinte, ma perseguono anche finalità diverse (è citata la sentenza della Cass. SS.UU. civ. n. 8634/2020). Peraltro, soggiunge l'appellato, il c.d. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale ex art. 76 c.p.p., invocato dall'appellante Procura regionale, implica che l'azione *de qua* sia effettivamente e concretamente esercitata in ogni grado di giudizio del procedimento penale di cui si tratta. Nel caso che occupa, invece, il Ministero della Difesa, presente a mezzo dell'Avvocatura erariale nel giudizio di cassazione, iscritto al R.G.N. xx, esitato nella sentenza della Cassazione n. xx, non lo era nel giudizio di cassazione iscritto al R.G.N. xx conclusosi con la sentenza della Cassazione n. 3xx/2015, di tal che l'effetto interruttivo della prescrizione di cui si discorre deve ritenersi venuto meno con il deposito della menzionata sentenza della Cassazione n. xx.

3.2. In secondo luogo (*"Circa la prescrizione dell'azione erariale. Irrevocabilità ed eseguibilità. Art 624 cpp sentenza parziale"*), l'appellato osserva che, come efficacemente affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata il quale, in argomento, richiama la sentenza della Cassazione SS.UU. pen., n. 3423/2021, la definitività e la eseguibilità della sentenza penale esprimono due concetti distinti, con la conseguenza che ben può darsi l'esistenza di sentenze penali che accertano irrevocabilmente la responsabilità penale dell'imputato per il fatto di reato contestatogli ma che non possono essere portate a esecuzione per essere ancora pendente un correlato giudizio penale per

i soli profili inerenti al trattamento sanzionatorio. La vicenda in esame integra esattamente l'ipotesi sopra descritta, atteso che la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. xx ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio comminato (in relazione all'aggravante di cui all'art. 61, co. 9, c.p.), rinviando ad altra sezione della medesima Corte di Appello solo la rideterminazione della pena. Pertanto, l'accertamento irrevocabile della responsabilità penale del sig. xx in ordine ai profili di cui all'art. 651 c.p.p. deve farsi risalire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 e 648, co. 2, c.p.p., alla menzionata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. xx, "(...) mentre la successiva sentenza Cass. xx ha unicamente **rideterminato la pena**, confermando la seconda sentenza della Corte d'Appello, rendendo così **eseguibile il giudicato**. Tutto il resto (**spese del giudizio, casellario giudiziario**) riguarda la fase esecutiva, e non incide sulla irrevocabilità della prima sentenza" (pag. 6 della memoria di costituzione in appello; enfasi nell'originale).

3.3. In terzo luogo ("*Qualificazione del reato. Definitività della sent. Cass. 3xx*"), l'appellato osserva come la tesi della Procura regionale appellante, secondo cui nel successivo giudizio per cassazione il Giudice della legittimità avrebbe potuto riqualificare il reato contestato al sig. xx per diversa applicazione delle aggravanti di cui all'art. 61 c.p., non ha alcun riscontro giuridico, atteso che la sentenza n. xx della Sezione Terza penale della Suprema Corte di cassazione aveva irrefutabilmente accertato la responsabilità del sig.

xx per il reato di concussione e giudicato, nella specie, errata l'applicazione, da parte del giudice di merito, dell'aggravante di cui all'art. 61, co. 9, c.p., configurandosi l'abuso del pubblico ufficiale elemento costitutivo del reato di concussione, con la conseguenza che né alla diversa sezione della Corte di Appello di Milano, innanzi al quale il giudizio sarebbe proseguito per rideterminare la pena (non evincendosi dalla sentenza di merito parzialmente annullata l'incidenza della riconosciuta aggravante sulla determinazione della pena complessivamente comminata all'imputato), né alla Suprema Corte di cassazione, eventualmente investita dell'impugnazione della sentenza del Giudice del rinvio, come in effetti accaduto, sarebbe stato consentito procedere a una diversa qualificazione del reato imputato al sig. xx, così come rilevare la sopravvenuta estinzione del reato (è menzionata in proposito la sentenza della Cass., SS.UU. penali, n. 3423/2021).

3.4. In quarto luogo (*"Rapporto tra entità della pena ed entità del danno erariale. Inesistenza"*), l'appellato sottolinea la correttezza anche dell'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui l'entità della pena comminata a soggetto convenuto innanzi alla Corte dei conti a titolo di responsabilità amministrativa costituisca un elemento estrinseco al giudizio contabile, privo di significanza ai fini della quantificazione del danno erariale. Non a caso, soggiunge l'appellato, la Procura regionale appellante non è stata in grado di indicare alcuna sentenza del giudice contabile nella quale è stata posta una correlazione diretta tra la pena cui è stato condannato in sede penale il

soggetto convenuto nel giudizio contabile e il danno erariale per il quale era stata esercitata l'azione di responsabilità amministrativa nei suoi confronti. Conclude, dunque, in argomento rilevando come "(...) *non esiste e non può esistere un rapporto diretto tra pena detentiva ed entità del danno, poiché la maggiore lesione dell'immagine pubblica della PA può essere determinata da fatti di minore entità criminale che però hanno un risalto mediatico superiore a quello di altri fatti delittuosi penalmente peggiori. Come detto dalla giurisprudenza contabile, gli unici parametri utilizzati sono dati "dal risalto e la delicatezza dell'illecito, la sua posizione funzionale, le negative ricadute in termini di credibilità dell'amministrazione rappresentata, la diffusione e la gravità del fenomeno e la risonanza suscitata nella pubblica opinione"* (ex pluribus Corte dei Conti sez. I App. n. 22/2021). A cui si aggiungono il criterio della condanna al '*doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità*' di cui all'art. 1 L. 20/1994, e quello della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando i tradizionali criteri oggettivo, soggettivo e sociale (Corte Conti SS.RR. n. 1/QM/2011)." (pag. 8 della memoria di costituzione in appello; enfasi nell'originale).

3.5. Infine, l'appellato contesta la fondatezza dell'ulteriore argomento speso dalla Procura regionale appellante secondo cui il Giudice di prime cure si sarebbe impropriamente "sostituito" al giudice penale nell'accertare l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna di cui si tratta, in quanto detto argomento contrasta "(...) *con la rivendicata autonomia della giurisdizione contabile, che non può limitarsi ad applicare le sentenze degli altri giudici (...) [ma] è invece tenuto ad esercitare la propria*

giurisdizione verificando ogni aspetto processuale e di merito delle sentenze civili, penali e amministrative, al fine di valutarne gli effetti giuridici sulla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, in piena autonomia e senza alcun limite che non derivi dal dettato normativo.” (pag. 9 della memoria di costituzione in appello).

4. La questione incidentale introdotta dalla Procura regionale appellante mediante la domanda cautelare sopra menzionata, in ordine alla quale tanto la Procura generale quanto l’appellato hanno preso posizione e controdedotto con le memorie depositate rispettivamente il 14 settembre 2021 e il 22 novembre 2021, è stata definita da questa Sezione con ordinanza n. xx del 2 marzo 2022, che ha dichiarato inammissibile la domanda in questione per carenza d’interesse, in quanto l’effetto sospensivo della esecutività della sentenza di primo grado gravata in appello, previsto dall’art. 190, co.4, c.g.c., si riverbera su ogni sua parte dispositiva.

5. In vista dell’udienza pubblica per la discussione del merito dell’appello, fissata per il 10 aprile 2024, il difensore del sig. xx ha depositato in data 14 marzo 2024 una circostanziata memoria difensiva con la quale ha insistito per il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.

5.1. Sotto un primo profilo (“Circa la prescrizione dell’azione erariale, irrevocabilità ed eseguibilità, art. 624 cpp sentenza parziale, qualificazione del reato”) l’appellato evidenzia come del tutto correttamente il Giudice di prime cure “(...) ha valutato che la sentenza della Cassazione di dichiarazione della penale responsabilità dell’appellato era la n. xx del

7/5/2014, mentre il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione era stato l'invito a dedurre ex art. 67 CGC e contestuale istanza di sequestro conservativo ante causam, notificati dalla Procura della Corte dei Conti Lombardia al Sig. xx in data 28/2/2020. Secondo il primo giudice, ai sensi dell'art. 624 cpp, mentre la prima sentenza della Cassazione (n.xx del 7/3/2014) aveva **autorità di giudicato** sull'accertamento della **penale responsabilità** del xx, la seconda sentenza della Cassazione (n. xx del 21/9/2015) aveva definito solo l'**entità della pena**. Né l'eventuale mutamento del reato (non verificatosi) avrebbe avuto effetti diversi dalla sola modifica dell'entità della pena, non potendosi più escludersi la penale responsabilità, già accertata in precedenza." (pag. 3 della memoria difensiva; enfasi nell'originale).

5.1.1. Segnatamente, l'appellato precisa, rispetto a quanto già dedotto con la memoria di costituzione in appello: i) quanto all'efficacia del giudicato parziale, che "(...) la conferma dell'efficacia del giudicato parziale ex art 624 cpp e le preclusioni di successiva riforma, sono state riconfermate più volte dalla Cassazione (...)" ; ii) quanto alla distinzione tra irrevocabilità della sentenza e sua eseguibilità, che l'assoluta autonomia tra i due concetti è stata ribadita anche di recente dalla sentenza della Suprema Corte di cassazione, SS.UU penali, 27 gennaio 2021, n. 3423, menzionata anche dal Giudice di prime cure, "(...) talché il giudicato parziale risulta del tutto compatibile con la sua non eseguibilità (...)", ed è stata poi confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva (sono citate al riguardo le sentenze della Suprema Corte di cassazione nn. 25012/2022, 31914/2022, 37253/2022, 21497/2023,

26492/2023); iii) quanto alla qualificazione del reato, preclusa al giudice del rinvio (si citano le sentenze della Suprema Corte di cassazione nn. 43680/2023, 33757/2023, 22977/2023, 20884/2023), che “(...) nella fattispecie, la qualificazione del reato, quale concussione aggravata, era stata **definitivamente e irrevocabilmente** accertata dalla sentenza **Cass. xx**. La Corte d’Appello del rinvio ha unicamente eseguito la richiesta di modifica dell’aggravante, lasciando intatta la qualificazione del reato di concussione aggravata; né, sul punto, vi è stato alcun ulteriore, peraltro inammissibile, intervento da parte della Cassazione nella successiva sentenza **Cass. xx**, che ha soltanto rimodulato, riducendola, la pena.” (pagg. 4 e 5 della memoria difensiva; enfasi nell’originale).

5.2. Sotto altro profilo (“Circa la presunta interruzione del procedimento per effetto della costituzione di parte civile del Ministero della Difesa”), l’appellato sottolinea come “(...) la totale autonomia del giudizio contabile da quello penale (...) [e dal] giudizio civile (...) [comporta] (...) che nessuna incidenza può avere la costituzione di parte civile del Ministero della Difesa nella causa penale contro l’appellato, come ha coerentemente detto la sentenza di primo grado, che, peraltro, ha ritenuto l’effetto interruttivo venuto meno con la prima sentenza della Cassazione (xx), **il cui giudicato aveva statuito anche sugli effetti civili**. Si aggiunge che il Ministero della Difesa non si era nemmeno costituito nel successivo procedimento di Cassazione RGN xx, sfociato nella sentenza **Cass. xx**, che aveva unicamente ricalcolato la pena dell’appellato. Dunque, anche sul piano meramente processuale, non vi è stata alcuna continuità e dunque nessuna interruzione della prescrizione” (pagg. 5 e 6 della memoria difensiva;

enfasi nell'originale).

5.3. Infine, sotto ulteriore profilo (*"Rapporto tra entità della pena ed entità del danno erariale. Inesistenza"*), l'appellato rinnova le deduzioni già spese in argomento nella sua memoria di costituzione in appello, delle quali si è dato atto al punto 3.4. cui si rinvia.

6. Alla pubblica udienza del 10 aprile 2024, al termine della discussione, udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Va ricordato, in premessa, che con la legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del d. l. 1° luglio 2009, n. 78, il Parlamento aveva modificato l'originario art. 17 introducendo il comma 30-ter, che stabiliva che *"Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente*

comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.

2.1. Il comma in questione, nel testo sopra trascritto, tuttavia non entrerà mai in vigore, poiché nel medesimo giorno di pubblicazione della summenzionata legge di conversione, le cui previsioni sarebbero entrate in vigore il giorno successivo, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d. l. 3 agosto 2009, n. 103, che modifica integralmente i primi tre periodi del co. 30-ter riformulandoli nel modo seguente: *“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale (...).”* La successiva legge 3 ottobre 2009, n. 141, di conversione del decreto-legge in esame, non introdurrà ulteriori modifiche al comma in questione, il cui tenore letterale, quale sopra trascritto, rimarrà tale fino all’entrata in vigore del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il cui art. 4, co.1, lett. h) dell’allegato 3 ha disposto l’abrogazione del primo periodo del citato comma 30-ter.

2.1.1. Orbene, per quanto qui d'interesse, dalla lettura dei lavori parlamentari (cfr. Resoconto stenografico dell'Assemblea – Seduta n. 221 di lunedì 28 settembre 2008 - intervento del Relatore per la V Commissione, on. Chiara Moroni, nell'ambito della discussione sulle linee generali del disegno di legge: S. 1749 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (Approvato dal Senato) (A.C. 2174), pagg. 4 e 5) si apprende quale fosse l'intento perseguito dal Legislatore con l'immediato intervento correttivo, disposto con il d. l. n. 103/2009, sul co. 30-ter dell'art. 17 del d. l. n. 78/2009, come introdotto dalla l. di conversione n. 102/2009: *“In particolare, con la modifica del comma 30-ter, per prevenire interpretazioni equivocate della nuova normativa, si ribadisce che le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale, a fronte di una specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Inoltre, possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dell'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Il termine di prescrizione viene sospeso fino alla conclusione del processo penale: si elimina pertanto la norma interpretativa che stabiliva cosa si intendesse per danno erariale (...). Queste sono le modifiche apportate al decreto-legge n. 78, e durante l'iter in Commissione non sono state apportate modifiche al decreto-legge di modifica stesso.”.*

2.2. Per quel che concerne l'azione per il risarcimento del danno all'immagine, dunque, l'art. 17, co. 30-ter, del d. l. n. 78/2009, nel testo

attuale e in quello vigente al momento in cui è stata esercitata l'azione nei confronti dell'odierno appellato, stabilisce che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”*.

2.3. L'art. 7 della l. n. 97/2001, abrogato dall'art. 4, co. 1, lett. g) dell'allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016, stabiliva: *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”*.

2.3.1. Per quanto qui rileva, dalla lettura dei lavori parlamentari (cfr. Resoconto stenografico dell'Assemblea – Seduta n. 867 del 26 febbraio 2001 - intervento del Relatore f.f. per la II Commissione (Giustizia), on. Giovanni Meloni, nell'ambito della discussione sulle linee generali A.C. 2602-B, pag. 26) si evince che la *ratio* della disposizione in questione fosse quella di assicurare *“(...) il collegamento fra la fase penale ed eventuale giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti.”*.

2.4. Questa Sezione, con sentenza n. 66 del 31 marzo 2020, ha ritenuto,

con argomentazioni che questo Collegio condivide, che il rinvio all'art. 7 della l. n. 97/2001, contenuto nell'art. 17, co. 30-ter, del d. l. n. 78/2009, debba considerarsi "materiale" (o recettizio); da tale qualificazione discende, dunque, che il testo della disposizione "richiamata", quale vigente al momento di entrata in vigore della disposizione "rinviante", è come se fosse "incorporato" in quello di quest'ultima, con conseguente indifferenza delle eventuali successive vicende modificative o abrogative che dovessero intervenire sulla disposizione "richiamata".

2.5. Sulla scorta delle disposizioni legislative sopra richiamate risulta, dunque, che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della citata l. n. 97/2001 (dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici o di enti o organismi controllati) per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La sentenza irrevocabile di condanna per i sopra indicati delitti contro la P.A. assurge così a presupposto di proponibilità dell'azione in questione, il difetto del quale è sanzionato dall'art. 51, co. 6, c.g.c., con la nullità di qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere, rilevabile anche d'ufficio.

2.5.1. Relativamente al danno all'immagine, nella "Relazione illustrativa al decreto legislativo recante il Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124", si trova affermato, al paragrafo 7.3.3. (pag. 102), che "(...) il codice, sempre

all'articolo 51, prevede la nullità rilevabile d'ufficio nel caso in cui difettino i presupposti di proponibilità della relativa azione risarcitoria. (...). Non si ritiene invece possibile accogliere la richiesta di inserimento di un comma 8 (erroneamente indicato come 7) in quanto legittimare l'avvio dell'attività istruttoria per danno di immagine al mero inoltro di richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art.129 c.p.p. comporterebbe una lesione del principio di non colpevolezza fino a definitiva condanna in un ambito (quello del danno all'immagine) nel quale la giurisprudenza ormai consolidata ha giustamente ritenuto necessaria la condanna definitiva."

2.6. Ora, ritiene il Collegio che la disamina dei dati normativi sopra richiamati, riguardati alla luce dei relativi lavori preparatori, non giustificano l'interpretazione secondo cui con il c.d. Lodo Bernardo il Legislatore avesse voluto condizionare l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte delle Procure regionali della Corti dei conti al solo accertamento con autorità di cosa giudicata della responsabilità penale del dipendente pubblico per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo c.p., senza che rilevasse che il procedimento penale nel quale detto accertamento è stato pronunciato si fosse o meno concluso.

2.6.1. All'opposto, le disposizioni introdotte dal Legislatore del 2009 depongono chiaramente nel senso che la sentenza irrevocabile di condanna ai fini qui considerati (come si evince, per l'appunto, dall'*incipit* del secondo periodo del comma 30-ter dell'art. 17, "A tale ultimo fine (...)") è quella idonea a concludere definitivamente il procedimento (*rectius*: processo) penale a carico del pubblico

dependente imputato per uno dei reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo c.p., perché è solo da tale momento, quello di conclusione del procedimento penale, che cessa la prevista sospensione *ex lege* del decorso del termine di prescrizione dell'azione erariale di cui si tratta.

2.7. D'altronde, non pare revocabile in dubbio che il giudizio celebrato a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione in conseguenza dell'annullamento parziale di una sentenza limitatamente ai profili inerenti al trattamento sanzionatorio costituisca la prosecuzione dell'originario processo penale, il quale, dunque, giungerà a sua definitiva conclusione una volta che contro la sentenza del giudice del rinvio, impugnabile per i soli motivi di cui all'art. 628, co. 2, c.p.p., non possa essere più proposto ricorso per cassazione per decorrenza dei termini per impugnare, ovvero, se proposto, lo stesso sia stato rigettato o dichiarato inammissibile.

2.7.1. In questa prospettiva risultano, dunque, non cogliere nel segno le diffuse argomentazioni, presenti nella sentenza impugnata, che il Giudice di prime cure dedica al tema della formazione progressiva del giudicato penale e della distinzione tra giudicato ed eseguibilità penale; temi questi che rivestono senz'altro una significativa rilevanza nell'ambito del processo penale e nella più ampia questione delle preclusioni derivanti dalla consumazione del potere decisorio del giudice della cognizione sull'oggetto del giudizio per effetto della formazione non simultanea bensì progressiva del giudicato, ma che non assumono rilievo nel contesto del giudizio contabile per il risarcimento del danno all'immagine, ove per inequivoca scelta del

Legislatore per sentenza irrevocabile di condanna, quale presupposto per la proponibilità della pertinente azione di responsabilità amministrativa, deve intendersi la pronuncia del giudice con cui il procedimento penale a carico dell'imputato si conclude definitivamente.

2.8. Facendo applicazione al caso di specie del risultato ermeneutico cui si è pervenuti avendo riguardo sia al significato letterale sia alla *ratio legis* delle disposizioni legislative di riferimento, deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'azione promossa dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia nei confronti del sig. xx al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno all'immagine cagionato con la propria condotta delittuosa al Ministero della Difesa era tempestiva, in quanto la cessazione della sospensione della decorrenza del termine della prescrizione della relativa azione si è verificata il 10 luglio 2015, data in cui è stato pubblicato il dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, n. xx, le cui motivazioni sono state depositate il successivo 21 settembre 2015, mentre l'invito a dedurre, contenente atto di costituzione in mora e intimazione di pagamento, è stato notificato al predetto sig. Cxx in data 26 febbraio 2020.

2.9. Sotto altro profilo, questo Collegio ritiene che l'azione erariale spiegata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia nei confronti del sig. xx

sia tempestiva anche per la concorrente ragione che il Ministero della Difesa era costituito parte civile nel procedimento penale a carico dell'(ex) militare in questione.

2.9.1. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, normativamente previsto dall'art. 76, co.2, c.p.p., a mente del quale “(...) la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”, comporta che “(...) la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita – previsti dall'art. 82, co. 2, c.p.p., nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile - non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma indicata (...)” (Corte Cass., Sez. Quarta penale, sent. 6 marzo 2015, n. 9864 e giurisprudenza ivi richiamata). Inoltre, “(...) la domanda giudiziale contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile determina l'interruzione permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del procedimento penale, e toglie valore al periodo di tempo già trascorso, facendo ricominciare ex nunc il termine di prescrizione, dopo il passaggio della sentenza penale in cosa giudicata” (Suprema Corte di cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 8348 del 5 aprile 2013; in termini, nella giurisprudenza contabile, ex multis

Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, sent. n. 421/2021;
Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, sentt. nn. 58/2021,
48/2019, 37/2018; SS.RR. in sede giurisdizionale sent. n. 8/QM/2004).
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza contabile *"è indubbio che
l'esercizio dell'azione civile dell'amministrazione danneggiata giovi anche
all'azione del P.M. contabile, in quanto "il danno erariale e la relativa pretesa
risarcitoria sono unici, sia che si attivi per il risarcimento l'amministrazione
danneggiata con la costituzione di parte civile nel giudizio penale o con
un'autonoma azione civile, sia che si attivi, con una propria azione
recuperatoria, la magistratura contabile"* (così Sez. prima giurisdizionale
centrale d'appello, sent. n. 277/2023; in termini, Sez. seconda
giurisdizionale centrale d'appello n. 367/2022). E in tali casi la
prescrizione non decorre fino a che non interviene la sentenza
irrevocabile con cui il procedimento penale è concluso.

2.9.2. Ritiene, pertanto, questo Collegio che non possa condividersi
quanto affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata,
secondo cui l'interruzione permanente del termine di prescrizione del
diritto al risarcimento sarebbe venuta meno con la pubblicazione della
sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sezione Terza penale n.
xx del 7 maggio 2014, che ha accertato in maniera definitiva la
responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di concussione
contestatogli, tenuto conto che la conclusione del processo penale a
carico del sig. xx è avvenuta solo a seguito del deposito
della più volte citata sentenza della Suprema Corte di cassazione,
Sezione Quarta penale, n. xx.

3. In definitiva, sono accolti il primo e secondo motivo d'impugnazione, con assorbimento delle restanti questioni. Le spese del presente giudizio saranno regolate dal primo giudice cui sono rimessi gli atti per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia e, per l'effetto, dispone, ai sensi dell'art. 199, co. 2, c.g.c., la rimessione degli atti per la prosecuzione del giudizio al primo giudice, il quale si pronuncerà anche in ordine alle spese del presente giudizio d'appello.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

ANTONIO PALAZZO
CORTE DEI CONTI
22.10.2024 16:33:50
GMT+01:00

Giuseppina Maio

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/10/2024

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Giuseppina Maio

F. to digitalmente

Depositato in Segreteria il 23/10/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23/10/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente